



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
321	13/09/2024	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 158 del 07/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4.b2 sito in Cercola (NA) - Via Tenente Barone, n. 26/A. Societa' La Vera Napoli SCA.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all'Università "Parthenope" in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 158 del 07/06/2012.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 158 del 07/06/2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società La Vera Napoli S.C.A. per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Cercola (NA) - Via Tenente Barone, n. 26/A;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- d. che al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- e. che al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

CONSIDERATO

- a. che la società La Vera Napoli S.C.A., con nota PEC del 01/06/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 158/2012 per l'impianto in oggetto;
- b. che all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD;

c. che con nota prot. 322900 del 21/06/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;

d. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 22/11/2022 e conclusa il 04/04/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 la Città Metropolitana di Napoli ha inviato nota prot. 138615 del 07/11/2022, in cui si comunica, per quanto di competenza, che LA VERA NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA dispone di una concessione di 8 anni, con scadenza 26/07/2030, per il prelievo di 110.000 mc/annui di acque per uso industriale da n. 3 pozzi siti nel Comune di Cercola.

a.2 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con note PEC inviate in data 26/04/2023 e in data 27/04/2023, acquisite rispettivamente al prot. 219183 del 27/04/2023 e al prot. 219470 del 27/04/2023, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.3 l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 3313 del 14/02/2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.4 l'ASL NA3 SUD, con nota prot. 1781/UOPC3 ha richiesto chiarimenti sulla normativa citata nella convocazione dell'odierna seduta e ha dichiarato di non poter accedere alla documentazione pubblicata sul sito della scrivente UOD. Dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti e le istruzioni per accedere alla documentazione non ha espresso alcun parere;

a.5 l'ARPAC, con nota prot. 23338/2023 trasmessa a mezzo PEC in data 03/04/2023, ha espresso parere negativo, indicando i rimedi per il dissenso, così come previsto dall'art. 14 ter comma 3 L.241/90 e s.m.i., nonché le prescrizioni e raccomandazioni a cui ottemperare in caso di superamento del dissenso.

Nel corso della seduta del 04/04/2023 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dalla società nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere prot. 23338/2023;

a.6 il Comune di Cercola (NA), l'ASL NA3 SUD, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, sebbene convocati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere definitivo;

a.7 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;

a.8 nella seduta conclusiva del 04/04/2023 Il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole, sulla base delle posizioni prevalenti.

CONSIDERATO

a. che la scrivente UOD, con nota prot. PG/2024/24023 del 15/01/2024 ha chiesto alla società di trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'emissione del provvedimento finale e segnatamente:

- scheda E-bis aggiornata secondo quanto emerso in Conferenza di Servizi e quanto riportato nei pareri ivi acquisiti;
- proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata secondo quanto emerso in Conferenza di Servizi e quanto riportato nei pareri ivi acquisiti;
- planimetria riportante il lay-out dell'impianto così come autorizzato dalla Conferenza di Servizi.

b. che l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" con nota del 01/07/2024, ha confermato la non sostanzialità modifiche richieste in uno all'istanza di riesame, come già valutato in Conferenza di Servizi e nei pareri ivi espressi, con particolare riferimento con particolare riferimento all'annessione di un'area collaterale al sito produttivo;

c. che successivamente al riscontro della società, la scrivente UOD con nota prot. PG/2024/190755 del 15/04/2024, avendo ravvisato carenze documentali, ha chiesto rettifiche e ulteriore documentazione;

d. che la scrivente UOD, preso atto del mancato invio di quanto richiesto con la citata nota prot. PG/2024/190755 del 15/04/2024 e considerato il notevole lasso di tempo trascorso, con nota prot. PG/2024/0327077 del 02/07/2024, ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art 10 bis L.241/90 e s.m.i., rappresentando che la società, entro 10 giorni dalla notifica, avrebbe potuto presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, integrando e correggendo la documentazione carente;

e. che la società, con nota PEC del 13/07/2024 ha trasmesso la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e le planimetrie dell'impianto, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni;

f. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota PEC del 07/08/2024 a firma di Prof. Ing. Nicola Massarotti ha trasmesso le risultanze della propria verifica sulla documentazione di cui al punto precedente, riportanti esito favorevole;

i. che le planimetrie, la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 40 e di pag. 42, dopo la verifica dell'Università e quella della scrivente UOD vengono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO

a. che la società ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 95 del 15/04/2019/2019, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:
"In conclusione, visto il ciclo produttivo praticato e tenuto conto che l'azienda ha implementato tutte le BAT di settore tese a prevenire e minimizzare il rischio di contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera, si può affermare che non sussistono motivi per ritenere che le sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo praticato dalla Società La Vera Napoli Soc. Coop. Agr. nel sito IPPC di Cercola (NA), possano aver contaminato il sottosuolo e la falda acquifera. Pertanto le sostanze pericolose censite e riportate negli allegati alla presente relazione non vanno considerate "pertinenti" ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 95 del 15/04/2019, quindi il gestore dell'impianto non è tenuto ad elaborare, con riferimento ad esse, la Relazione di riferimento".

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che la scrivente UOD provvederà ad acquisire la documentazione antimafia tramite consultazione della BDNA;

c. che la società, con nota PEC del 04/08/2024 ha trasmesso documentazione relativa alla L.R. 59/2018.

RITENUTO

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 158 del 07/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Cercola (NA) - Via Tenente Barone, n. 26/A, alla Società La Vera Napoli S.C.A. e di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:

- ampliamento del sito IPPC tramite annessione di un'area collaterale funzionalmente collegata al sito esistente, evidenziata nella planimetria allegata al presente provvedimento;

2. di precisare, con riferimento alla modifica non sostanziale di cui al punto 1., che nell'area collaterale annessa non potranno essere svolti processi produttivi e non potranno essere stoccati di rifiuti e/o sostanze potenzialmente inquinanti.

Sulla citata area, che dovrà essere separata fisicamente e in modo definitivo dalle aree e dalle strutture non incluse nell'impianto IPPC, prima dell'utilizzo, dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia.

Al riguardo la società, prima dell'utilizzo della suddetta area, dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante la modalità con cui è garantito il trattamento delle acque di prima pioggia.

La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, da realizzare sulla suddetta area dovrà essere preventivamente autorizzata da questa UOD, nonché dagli altri enti competenti;

3. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società La Vera Napoli S.C.A. con nota PEC del 01/06/2022 e delle successive integrazioni;

4. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

4.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.2 per l'acustica il gestore, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Striano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che, che la capacità produttiva autorizzata è quella di 840 Mg/die di prodotto finito, indicata nell' A.I.A. vigente;

8. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

10. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

14. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

16. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Cercola (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

20. di notificare il presente provvedimento alla Società La Vera Napoli S.C.A.;

21. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Cercola (NA), alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA/3 Sud,

all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli studi di Napoli "Parthenope";

22. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 158 del 07/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Cercola (NA) - Via Tenente Barone, n. 26/A, alla Società La Vera Napoli S.C.A. e di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:

- ampliamento del sito IPPC tramite annessione di un'area collaterale funzionalmente collegata al sito esistente, evidenziata nella planimetria allegata al presente provvedimento;

2. di precisare, con riferimento alla modifica non sostanziale di cui al punto 1., che nell'area collaterale annessa non potranno essere svolti processi produttivi e non potranno essere stoccati di rifiuti e/o sostanze potenzialmente inquinanti.

Sulla citata area, che dovrà essere separata fisicamente e in modo definitivo dalle aree e dalle strutture non incluse nell'impianto IPPC, prima dell'utilizzo, dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia.

Al riguardo la società, prima dell'utilizzo della suddetta area, dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante la modalità con cui è garantito il trattamento delle acque di prima pioggia.

La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, da realizzare sulla suddetta area dovrà essere preventivamente autorizzata da questa UOD, nonché dagli altri enti competenti;

3. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società La Vera Napoli S.C.A. con nota PEC del 01/06/2022 e delle successive integrazioni;

4. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

4.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

- 4.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
- 4.2 per l'acustica il gestore, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Striano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
- 4.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
5. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. di precisare che, che la capacità produttiva autorizzata è quella di 840 Mg/die di prodotto finito, indicata nell' A.I.A. vigente;
8. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;
9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
10. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;
11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;
12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
13. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
14. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot.

91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all’Agenzia Regionale per l’Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull’attività svolta presso l’impianto, con allegato il computo dettagliato dell’importo dovuto, calcolato sulla base dell’allegato alla DGRC 43/2021;

- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche “d’ufficio” anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all’ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d’ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo”;

16. di precisare che la società ha l’obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Cercola (NA) e all’ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all’ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell’autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

20. di notificare il presente provvedimento alla Società La Vera Napoli S.C.A.;

21. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Cercola (NA), alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA/3 Sud, all’ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, all’Ente Idrico Campano e all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”;

22. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo